

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CREDITI DI FIRMA ITALIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I crediti di firma sono una forma di garanzia prestata dalla Banca, su richiesta della clientela, con la quale la banca si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.

La Banca non pone pertanto a diretta disposizione del cliente una somma di denaro ma gli concede un credito in forma non monetaria.

Il credito di firma Italia si estrinseca nell'obbligazione assunta dalla Banca di pagare un determinato importo a favore di un terzo residente in Italia (creditore / beneficiario), nell'interesse di un proprio cliente (debitore principale) anch'esso residente in Italia, qualora quest'ultimo non faccia fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.

Le obbligazioni assunte dalla Banca in relazione ad un impegno di firma possono assumere differenti forme, tra cui la principale è la fidejussione.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di escussione della garanzia rilasciata dalla Banca, la restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI¹ SU CREDITI DI FIRMA DI NATURA COMMERCIALE

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma commerciali

-
-

%

¹ Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma. In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.

▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma su Locazione

▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie commerciali

▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti

▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma per rimborso crediti IVA

▪		
▪		%
▪		€
▪		
▪		%
▪		€
▪		%
▪		€

**Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti
(Legge 2 agosto 2004, n. 210 – Tutela dei Promissari acquirenti)**

▪		
▪		%
▪		€
▪		
▪		%
▪		€
▪		%
▪		€

Altre Commissioni su crediti di firma

▪	2	%
---	---	---

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie disciplinate da leggi e regolamenti

▪		
▪		%
▪		€
▪		
▪		%
▪		€
▪		%
▪		€

² Commissione da riconoscere a CONSAP applicata solo sugli impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti.

COMMISSIONI ³ CREDITI DI FIRMA DI NATURA FINANZIARIA

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma finanziari, impegni di firma a favore di banche e società finanziarie

▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie finanziarie

▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€
▪	
▪	%
▪	€

PARTICOLARITA'

Criteria di liquidazione su operazioni crediti di firma

▪	4
▪	5

³ Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma. In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.

⁴ Modalità di recupero delle commissioni, calcolate in base al numero di giorni effettivi senza conteggiare l'ultimo giorno. Per il calcolo si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

⁵ Intervallo espresso in mesi che definisce la periodicità del recupero delle commissioni (frequenza di liquidazione), calcolate su base annua.

SPESE

Spese su operazioni crediti di firma

▪		€
▪		€
▪		€
▪	(*)	%
▪	(*)	€
▪		€
▪		€
▪		€
▪	(*)	%
▪	(*)	€
▪		€
▪		€
▪	(*)	%
▪	(*)	€

(*) *Applicate qualora il cliente richieda il rilascio di un impegno di firma fornendo personalmente il testo (da lui stesso predisposto ovvero richiesto dal beneficiario).*

Altre spese su operazioni crediti di firma (escluso l'eventuale recupero di spese vive ed autentiche notarili)

▪	6	€
▪		

Informazioni aggiuntive

-

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si precisa che la Banca ha facoltà di richiedere in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.

Per le norme relative al recesso dal contratto principale di conto corrente del Cliente si rimanda al relativo Foglio Informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il contratto di garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto sottoscritto tra la Banca e il Cliente resta operante fino a liberazione totale

⁶ In misura fissa per variazioni apportate alle garanzie già in essere – appendici varie all'atto originario.

di ogni obbligazione della Banca ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario**

o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

LEGENDA

Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Cliente/Debitore Principale residente in Italia	E' il soggetto che richiede l'emissione della fidejussione e che ne risponde nei confronti della Banca.
Fidejussione	La fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
Impegni di firma al rilascio di garanzie	Gli impegni di firma al rilascio di garanzie sono impegni assunti dalla Banca a rilasciare una garanzia al verificarsi di un evento futuro.
Impegni di firma commerciali	Gli impegni di firma di natura commerciale sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche transazioni commerciali quali, ad esempio, la garanzia di buona esecuzione contrattuale. Rientrano in questa tipologia anche gli impegni rilasciati a garanzia di dilazione di pagamento concessa dal venditore relativa all'acquisto di beni e servizi attinenti l'ordinaria attività aziendale.
Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti	Gli impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari.
Impegni di firma finanziari	Gli impegni di firma di natura finanziaria sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche operazioni finanziarie che possono rientrare nell'ordinaria operatività della controparte, quali gli impegni rilasciati a garanzia di acquisto di quote/partecipazioni societarie, nonché le fattispecie che non rientrano tra gli impegni di firma di natura commerciale.

<p>Impegni di firma per rimborso crediti IVA</p>	<p>Sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari. Sono rilasciati a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia del rimborso di Credito IVA ricevuto dalla clientela qualora, a seguito di accertamento dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso.</p>
<p>Impegni di firma su locazione</p>	<p>Gli impegni di firma su locazione sono impegni rilasciati dalla Banca a favore del proprietario dell'immobile nell'interesse del conduttore in sostituzione del deposito cauzionale previsto dalla legge a garanzia dell'adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di affitto.</p>
<p>Terzo Creditore/Beneficiario residente in Italia</p>	<p>E' il soggetto nei cui confronti la Banca si impegna a pagare un determinato importo in caso di inadempienza del debitore principale.</p>